

La clausola di remotizzazione

Caso 1:

*“Considerati gli attuali mezzi tecnologici, che consentono una dissociazione tra luogo di esecuzione della prestazione e luogo di utilizzazione della stessa e/o comunque quello in cui si producono gli effetti commerciali della medesima, **il limite territoriale** di cui sopra [i.e. Regione Lombardia] **è da intendersi riferito a tutte e tre le ipotesi** ed è pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui viene eseguita, in qualunque forma, l'attività della Dipendente, ma anche al luogo in cui essa viene in tutto o in parte utilizzata e/o nel quale si producono i suddetti effetti commerciali, e ciò a prescindere dalla presenza fisica della Dipendente in tale luogo e/o dalla collocazione formale del luogo di lavoro (c.d. effetti concorrenziali in concreto)”.*

IL TRIBUNALE DI MILANO, CON L'ORDINANZA DEL 17.3.2026

Ha ritenuto che una clausola così congegnata non consenta all'*ex* dipendente, vincolato dal patto, di comprendere il contenuto applicativo della previsione e la sua ampiezza, in particolare sotto il profilo dell'**utilizzo, in tutto o in parte, dell'attività nel territorio vietato.**

Tale previsione renderebbe vietata **qualsiasi attività lavorativa posta in essere fuori dalla Regione inibita** (nella quale insistono la sede legale e/o uffici nevralgici della banca) **i cui effetti giuridici e commerciali siano ugualmente prodotti fuori Regione inibita, MA che presenti nel suo *iter* formativo e di completamento, anche labili elementi di collegamento con uffici o risorse individuali ubicate nell'ambito della Regione inibita.**

Caso 2:

“Considerato inoltre che gli attuali mezzi tecnologici (e così, a titolo esemplificativo, e-mail, videoconferenze, ecc.) consentono una dissociazione tra il luogo in cui può essere eseguita l’attività e il luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produce i propri effetti, il limite di cui sopra è da intendersi riferito non solo con riferimento al luogo in cui venga fisicamente svolta l’attività, in qualunque forma, ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, a prescindere dalla sua presenza fisica in tale luogo e a prescindere dalla sede dei soggetti concorrenti””

Per il Tribunale di Milano ordinanza del 2.4.2026

il patto prevede una limitazione territoriale piuttosto incerta, imponendo di avere riguardo non solo al luogo di esecuzione della prestazione, ma anche al luogo di utilizzazione e comunque di produzione “in tutto o in parte” degli effetti della prestazione.

Il riferimento al luogo in cui la prestazione “**può essere utilizzata**” non appare di agevole comprensione, tenuto conto che del concetto (di cosa le parti intendessero dire) di “utilizzazione” della prestazione non si fornisce, nell’ambito del patto, alcuna spiegazione.

i riferimenti agli “effetti” della prestazione e alla loro produzione “in tutto o in parte” risultano alquanto generici in relazione alla loro portata geografica, impedendo un reale margine di prevedibilità in capo al private banker.

Questa stessa clausola è stata interpretata diversamente dal Tribunale con ordinanza del 16 dicembre 2025

Si tratta di una previsione che non ha quale **scopo e/o conseguenza** quello di estendere la portata del vincolo oltre i confini delle regioni espressamente contemplate ed inibite, bensì **esclusivamente di tutelare gli interessi datoriali radicati nei suddetti territori, indipendentemente dalla modalità di esecuzione della prestazione lavorativa concorrenziale;**

nel caso di un *private banker*, **il luogo di esercizio dell'attività è quello in cui si trovano i clienti gestiti e i relativi portafogli finanziari: ciò che rileva, in sostanza, è il luogo ove si producono gli effetti dell'attività inibita, indipendentemente dalla sede di lavoro** (sul punto, Trib. Milano, Sez. Lav., 26 luglio 2017).

Conseguenze della invalidità della clausola di remotizzazione:

- nullità dell'intero PNC, Cass. n. 10679/2024:

nell'art. 2125 c.c. il legislatore ha individuato precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali proprio la mancata individuazione di "limiti di luogo"

“Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l’indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell’intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola”

Differente tesi sulle conseguenze della nullità della singola clausola di remotizzazione rispetto alla tenuta dell'intero patto

L'invalidità della clausola di remotizzazione determinerebbe, al massimo, una **nullità parziale** e non la caducazione dell'intero patto in ossequio ai principi generali di cui agli artt. 1419, co. 1, c.c., posto che la regola è data dal principio di conservazione del contratto, mentre l'estensione della nullità all'intero negozio costituisce un'eccezione.

pur nulla la clausola di remotizzazione, potrebbe rimanere comunque in piedi la prima parte del vincolo territoriale, quella relativa al luogo di Regione o provincia dell'ultima sede di lavoro del private banker che, di norma, salvo caso eccezionali, nella loro formulazione il vincolo territoriale appare determinato e determinabile.

Accedendo a questa tesi il private banker, per far valere la nullità dell'intero patto, dovrebbe fornire **elementi di prova da cui trarre i requisiti di eccezionalità ed essenzialità della clausola di remotizzazione.**

Considerazioni conclusive:

Formule generiche come “utilizzo della prestazione” o “produzione degli effetti, anche parziale”

- sono sganciate da qualsiasi riferimento oggettivo e rendono il vincolo non prevedibile;

- lasciano intendere che sia sufficiente che si determinino **ripercussioni economiche di qualsivoglia natura e tipologia nella Regione inibita per incorrere nel divieto**, indipendentemente dal luogo in cui il banker operi;

- **l'estensione dell'ambito applicativo** anche al luogo di produzione dei relativi effetti commerciali e a quello di effettivo utilizzo, senza alcuna ulteriore precisazione e/o determinazione **comporta un'inevitabile (e illegittima) oscillazione dei confini applicativi dell'ambito territoriale del PNC**, peraltro rimessa non già e non solo alla volontà del banker, bensì anche al mero arbitrio della clientela.

- **l'attività di gestione di relazioni commerciali con la clientela e di consulenza e assistenza alla stessa** ben può essere svolta presso la sede bancaria ovvero presso il domicilio e/o la sede lavorativa del cliente e, avuto riguardo all'evoluzione tecnologica, **è lo stesso cliente che può accedere alla consulenza e gestire il proprio patrimonio da remoto;**

- il luogo di “utilizzo” della prestazione è ibrido e risente, inevitabilmente, non solo del luogo in cui è collocata la nuova sede lavorativa del banker, ma anche del luogo in cui si trova il cliente nel momento in cui utilizza la prestazione di quest'ultimo, senza che il banker possa incidere in qualche modo sul punto;
- si aggiunga che accanto ad un limite territoriale del tutto indeterminato, di regola, si affianca pure una **clausola di limitazione di oggetto** che non è solo quella di attività di storno dei clienti in precedenza gestiti dal banker, ma che corrisponde esattamente all'attività prima espletata con conseguente quasi assoluta impossibilità per il banker di espletare un'attività lavorativa che gli consenta di conservare la propria professionalità.